



Prot. N.
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li.

AREA COORDINAMENTO

Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

- All' Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro
- All' Organismo Pagatore ARPEA
via Bogino, 23
10123 Torino
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3

38100 Trento

All' Agenzia delle Dogane
All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al Coord.to CAA Liberi Agricoltori
Via Dessè, 2
00199 ROMA

Al Coord.to CAA
Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO

E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali

-DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
-DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0021014 del 29/07/2016

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Assessorati P.A. Trento e Bolzano

Oggetto: VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2015/2016 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO	4
2. SETTORI DI INTERVENTO	4
3. DEFINIZIONI.....	4
4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE.....	5
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.....	6
5.1. SOGGETTI INTERESSATI	6
5.2. SOGGETTI CON RESIDENZA/SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA TOSCANA E DEL PIEMONTE	6
5.3. TERMINE DI PRESENTAZIONE.....	6
5.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	7
5.4.1 Dichiaranti che si avvalgono dell'assistenza di un Centro di Assistenza Agricola	7
5.4.2 Dichiaranti in proprio (utenti qualificati) - comunicazione tramite accesso al portale	8
6. PRECISAZIONI	8
7. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....	9

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 491/09 del 25 maggio 2009**, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 436/09 del 26 maggio 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA

2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2015/2016.

In applicazione dell'art. 11 del regolamento CE n. 436/2009, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

3. Definizioni

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
- **Commerciante :** persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;
- **Rivenditore al minuto:** persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Altre definizioni utili sono:

- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

4. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell'aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n.162 al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

5. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

5.1. Soggetti interessati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.

La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio 2016; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

5.2. Soggetti con residenza/sede legale nel territorio della Toscana e del Piemonte

Le dichiarazioni di giacenza dei soggetti interessati, come definiti al precedente punto 5.1, che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o della Regione Toscana, devono essere presentate rispettivamente alla stessa Regione Piemonte o all'ARTEA, Organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità da esse stesse direttamente stabilite.

L'ARTEA e la Regione Piemonte, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

5.3. Termine di presentazione

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'Agea dal **1 agosto** e, comunque, entro e non oltre il **10 settembre** di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale.

Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Reg. CE n. 436/2009.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di giacenza sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti da:

1. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
2. Organismi Pagatori, per le aziende situate nei territori regionali di competenza;
3. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICCQ;
4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio.

5.4. Modalità di presentazione

Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell'ARTEA e della Regione Piemonte, sono inoltrate ad Agea con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione (contenenti anche le codifiche dei vini a Denominazione di origine) , il fac-simile del modello di dichiarazione, ed anche la presente Circolare, sono disponibili nell'area pubblica del portale AGEA (sito internet www.sian.it - percorso Utilità / Download / Download documentazione / Manuali).

Attenzione: non è più possibile la trasmissione ad AGEA a mezzo raccomandata o consegna a mano delle dichiarazioni compilate su supporto cartaceo.

5.4.1 Dichiaranti che si avvalgono dell'assistenza di un Centro di Assistenza Agricola

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso un CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale si sia rimesso il mandato per farsi assistere nelle operazioni di costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L'operatore del CAA supporterà, quindi, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN, tramite le seguenti attività:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nelle circolari di Agea Coordinamento nn. ACIU.2016.120 del 1-3-2016 e AGEA.2016.16382 del 7-7-2016;
2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell'Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);
3. compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando i servizi del portale SIAN;
4. effettuare la stampa della dichiarazione (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;

7. protocollare, con il protocollo unico AGEA, la dichiarazione; con tale operazione la dichiarazione è presa in carico dall'Amministrazione e si avvia il procedimento amministrativo;
8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
 - dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
 - quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
 - distinta di ricezione.

5.4.2 Dichiaranti in proprio (utenti qualificati) - comunicazione tramite accesso al portale

Gli utenti che devono dichiarare la giacenza in territori ricadenti nelle regioni direttamente gestite in ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono presentare le dichiarazioni di cui alla presente circolare direttamente attraverso il portale.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2. Utenza e password assegnata da SIAN

Le istruzioni per poter effettuare tali accessi sono disponibili al seguente link:

<http://www.sian.it/portale-opagea>

- Istruzioni su Iscrizione/Registrazione

All'accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In particolare, per la dichiarazione di cui alla presente Circolare, l'utente dovrà selezionare il settore: *"Dichiarazione di giacenza vino – Reg. 436/09"*.

6. Precisazioni

Si riportano di seguito alcune precisazioni:

- a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.
- b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di

giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo.

c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.

e) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico così come prescritto dall’art. 11 del Reg. CE n. 884/01. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

f) i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico, come da art. 9, lettera b), del DM 19 dicembre 1994, n. 768, ed in relazione all’art. 12, paragrafo 1, comma secondo, lettera a) del Reg. CE n. 884/01.

g) la codifica di vini DOP da utilizzare è quella sancita dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 (la codifica è allegata alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di giacenza).

h) va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.

7. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell’Area Coordinamento
(Dr. Renzo Lollini)